VISTO DAL PRESIDENTE/ Senza un cambio di rotta a rischio il futuro informatico del paese

Il ruolo centrale del digitale

Urge rivedere il rapporto tra stato e produttori di software

giunto il momento che lo stato riconsideri il ruolo degli intermediari, lo inserisca nella sua strategia e agisca di conseguenza. Da anni, ormai, i soggetti che svolgono il ruolo fondamentale di raccordo di tutta la filiera, stato, professionisti, imprese e cittadini, sono le software house, che sviluppano il software per la gestione delle imprese, degli studi professionali e degli stessi enti pubblici. Attraverso questi strumenti, sempre all'avanguardia, avviene il processo di intermediazione tra l'apparato normativo del nostro paese, che nonostante le dichiarazioni di semplificazioni, cresce in complessità, e tutti coloro che sono tenuti a adempiere gli obblighi e a rispettare le scadenze. Di questo ruolo chiave noi di AssoSoftware, rappresentando il comparto dei produttori di software gestionale e fiscale, siamo certi. Tuttavia alla nostra certezza, basata sull'esperienza quotidiana di milioni di contribuenti, non corrisponde quella dello stato. Serve ripeterlo: c'è ancora un divario imponente tra efficienza e visione delle imprese e quella della pubblica amministrazione. Essa dovrebbe indicare la strada e dettare le regole per percorrerla. Una distanza che si amplia considerando che ogni ente, da quelli centrali alle amministrazioni locali, fa parrocchia a sé, ognu-



no con i propri sistemi informatici che duplicano costi e non dialogano tra loro. Altra questione dirompente che porta all'inefficienza è la visione distorta del rapporto con il cittadino-contribuente a cui questi enti dovrebbero fornire servizi: l'autoreferenzialità che li contraddistingue è tale da non tollerare intermediazione. Ogni giorno con un'invenzione spesso estemporanea per saltare ogni riferimento certo, come i professionisti o le software house. Comunicazione unica, invio delle spese sanitarie e riforma del Jobs act: basterebbe la cronaca di questi ultimi mesi per evidenziare la situazione di «normale» affanno in cui ci troviamo a operare con scadenze non programmabili e istruzioni e specifiche tecni-

che parziali e che giungono in ritardo. Ogni giorno gli analisti e i tecnici delle software house sono chiamati a far fronte alla grandine di novità normative che impattano pesantemente sullo sviluppo delle soluzioni preposte alla gestione contabile-amministrativa e fiscale dei milioni di imprese italiane. La situazione è paradossale. I nostri esperti, infatti, si scoprono accomunati proprio ai referenti di quegli enti, come Agenzia delle entrate o l'Agid, nell'ar-duo compito di decifrare le norme e le implicazioni operative. Tali enti dovrebbero assicurare risposte precise e tempestive. Sempre più di frequente, invece, seppure animati di con-creta volontà di collaborare, si trovano anch'essi in affanno nell'orientarsi e nel trovare

il bandolo della matassa normativa. Il risultato è che senza indicazioni precise e risposte puntuali, e senza il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle software house, diventa una sfida predisporre gli strumenti che permettano a professionisti e imprese di osservare scadenze e obblighi di legge. Noi riteniamo che l'origine di questa criticità risieda nel modello organizzativo e nella carenza di struttura e risorse dedicate di questi enti, impossibilitati a recepire le istanze e i bisogni connessi al processo di innovazione e digitalizzazione della relazione tra stato e contribuente. Non viene messa in discussione la buona volontà di chi ci lavora, ma non basta. Servono cambiamenti tangibili nell'operatività quotidiana, dialogo e volontà di collaborazione anche dall'apparato burocratico che le controlla. AssoSoftware, con gli strumenti che ha messo in campo, come i forum e i gruppi di lavoro, ribadisce il proprio ruolo di riferimento e chiede alla funzione pubblica di provvedere a rafforzare, con risorse adeguate e tempi realistici, tutti quegli enti che sono gli interlocutori necessari all'ottenimento delle informazioni e dunque la possibilità di operare secondo standard di eccellenza. Un cambio di passo nei rapporti tra apparato pubblico e AssoSoftware non è prorogabile, per uscire dall'impasse e dal crescendo di difficoltà che si riscontrano ogni giorno, permettendo così alle software house di svolgere il proprio ruolo di intermediari, senza la sovrattassa dell'inefficienza pubblica.



GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA

Corretto il tiro per il maxiammortamento del 140%

La legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 91-94 e 97, legge 208/2015) ha introdotto una maggiorazione del 40% della deducibilità degli ammor-tamenti e dei canoni di leasing, in relazione ai beni materiali acquistati o acquisiti da imprese e lavoratori autonomi.

Più precisamente la norma ha stabilito, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/2015 al 31/12/2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente rilevanti e dei canoni di locazione finanziaria, che il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni degli automezzi soggetti alla disciplina dell'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir (dpr 917/1986). La disposizione non si applica:

- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali si applica un coefficiente di ammortamento infe-
- agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti

in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità stessa

La disposizione, inoltre, non produce effetti neppure:

- sulla determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015, che va quindi calcolato con riferimenti a un reddito imponibile figurativo che non tenga conto della suddetta maggio-

- sui valori stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore;

sulla determinazione della plusvalenza (o minusvalenza) fiscalmente rilevante, in caso di alienazione.

calcolo degli ammortamenti - Trattandosi di una norma di tipo esclusivamente fiscale, va premesso che non incide in nessun modo sul

News

Sono entrate a far parte di AssoSoftware le seguenti aziende: Publisys Spa (www. publisys.it), Prodata Srl (www.prodata.it), Bluenext Srl (www.bluenextgroup. com), Elite Computer Italia Srl (www.orisline.com)

calcolo dell'ammortamento di tipo civilistico, sia che venga effettuato «a giorni» che «a percentuale». Non incide neppure sulla determinazione della quota di ammortamento fiscalmente deducibile «tradizionale», che potrà continuare a essere calcolata con le usuali modalità. Infatti, anche nel caso di beni strumentali a deducibilità parziale e con limite, come per esempio le autovetture, grazie in questo caso al corrispondente innalzamento dei limiti di deduci-bilità, la maggiorazione del 40% potrà essere calcolata, distintamente, direttamente a partire dalla quota di ammortamento fiscalmente deducibile. Chiaramente gli interventi di adeguamento dovranno anche prevedere la predisposizione di funzioni specifiche per l'individuazione puntuale dei cespiti per i quali la maggiorazione del costo di acquisizione spettante

Imputazione Conto economico - Altra precisazione doverosa, in virtù del fatto che alcuni esperti hanno sollevato il potenziale problema, è che non dovrebbe essere necessaria la preventiva imputazione a conto economico della maggiorazione del 40% che si deduce solo fiscalmente. Ciò in quanto, da una lettura logico-sistematica della norma, è evidente che, se si considera nel suo complesso tutto l'ammortamento del cespite, nella sua durata, tale maggiorazio-ne del 40% della quota fiscalmente deducibile non verrà mai imputata a conto economico, per cui se tale limitazione fosse applicabile, non sarebbe mai possibile dedurre tale maggiorazione. O qualora lo fosse nei primi esercizi per effetto di ammortamenti civilistici superiori a quelli fiscali, verrebbe comunque poi «recu-perata» (ossia «persa») negli esercizi successivi. Ne consegue che tale norma non può essere applicabile.

Effetti sulle procedure informatiche - Se, da una parte, già l'adeguamento del solo calcolo della maggiore quota deducibile riveste una certa delicatezza, sia nel caso dei beni ammortizzabili che dei beni detenuti in leasing, l'intero aggiornamento delle procedure gestionali e delle rispettive funzionalità di integrazione con le dichiarazioni dei redditi risulta particolarmente one-roso, per cui molte software house effettueranno il rilascio delle stesse in più fasi. Il completamento di tale aggiornamento è previsto in tempo utile per l'elaborazione dei modelli Unico ai fini della predisposizione del bilancio.

Fabio Giordano